

degli esercenti attività commerciali, riferiti ai trimestri gennaio -marzo dall'anno 2006 al 2012.

L'iscrizione era stata effettuata in quanto il ricorrente risultava socio della [REDACTED] & C. s.a.s..

Eccepiva tuttavia il ricorrente che il preteso credito contributivo dell'INPS era prescritto; inoltre, difettavano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti. La predetta società, infatti, non svolgeva alcuna attività commerciale ed il solo rapporto che manteneva in corso era il contratto di locazione relativo all'immobile di sua proprietà.

Inoltre, il ricorrente assumeva di non aver mai partecipato al lavoro della società con caratteri di abitualità e prevalenza.

Ciò esposto, il ricorrente, assumendo di non essere tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti, chiedeva all'adito Tribunale di annullare l'avviso di addebito opposto e accertare l'infondatezza di ogni pretesa dell'Ente previdenziale nei propri confronti.

Si costituiva l'I.N.P.S. affermando la legittimità delle proprie pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

Ulteriori ricorsi venivano proposti dall'Amadori, in relazione al fatto che l'I.N.P.S. gli notificava ulteriori avvisi di addebito, riferiti a diversi periodi contributivi, ma dipendenti dallo stesso presupposto, consistente nell'iscrizione alla Gestione Commercianti; i procedimenti originatisi (iscritti ai nn. di r.g. n. 469/13 e 129/14) venivano riuniti al presente per connessione ed all'udienza odierna, a seguito di istruttoria documentale, si perveniva alla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione è infondata. Si applica infatti il termine prescrizionale quinquennale ex art. 3 co. 9° L. 335/1995 e la comunicazione del 20.3.12 ha validamente interrotto la prescrizione per tutte le annualità in contestazione, considerando la data in cui essa, per ciascun anno, poteva cominciare a decorrere.

L'opposizione è comunque fondata sotto altri profili.

In base alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:



- a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
- c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

Dunque, come ha recentemente affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3145 del 2013, il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un esercizio commerciale e la gestione dello stesso, come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. che abbia come oggetto un esercizio commerciale.

Nel caso di specie, la società [REDACTED] & C. s.a.s. non svolgeva, nel periodo che qui interessa, attività commerciale.

Invero, tale non può essere automaticamente considerata l'attività di una società avente ad oggetto esclusivamente la locazione di immobili: difetta una attività di scambio di prestazione e servizi, qualificabile come commerciale, e del resto i redditi prodotti dalla locazione sono classificati come redditi fondiari e non quali redditi d'impresa.

Solo qualora l'attività esercitata travalichi i limiti del mero godimento di immobili e si configuri come più ampia attività (ad es. prestazioni di servizi a terzi) organizzata in forma d'impresa, deve ritenersi che il reddito prodotto sia da qualificare come reddito d'impresa ex art. 51 co. 2° del TUIR e che i soggetti che l'attività svolgono, con i requisiti di legge, siano tenuti all'iscrizione nella Gestione previdenziale dei commercianti.

Tanto, però, non risulta dagli atti né è stato altrimenti dimostrato dall'I.N.P.S. nel caso in esame.

Oltre a ciò si rileva che la *ratio* della norma di cui all'art. 1 co. 203 cit. è quella di assoggettare all'obbligo contributivo quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministrare l'azienda, siano direttamente coinvolti nell'attività aziendale, evitando che l'attività imprenditoriale



di natura commerciale possa sottrarsi all'obbligo contributivo facendo confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore, assoggettati al regime contributivo previsto dall'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (v. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012).

E' dunque necessario accertare che l'amministratore svolga realmente, in modo personale, abituale e prevalente, l'attività commerciale propria dell'azienda. In recente sentenza la S. Corte ha infatti puntualizzato che, in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba essere iscritto *"il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010).

Nella fattispecie, il ricorrente ha negato di essersi occupato della gestione operativa del contratto di locazione, e prima ancora nella gestione della società, in ragione dell'età avanzata e della delega effettuata allo Studio Commerciale [REDACTED] per lo svolgimento di tutte le sporadiche attività richieste dalla carica sociale ricoperta.

L'asserzione non è stata specificamente contestata dall'Istituto previdenziale, il quale non ha addotto alcuna prova a dimostrazione del fatto che - in contrasto con quanto asserito da controparte - l'Amadori partecipasse, con caratteri di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale. Privo di significato sostanziale appare il semplice



rilievo che egli avesse sbarrato la casella della dichiarazione fiscale UNICO 2007, la casella corrispondente alla dichiarazione per cui l'attività svolta per conto della società era la sua attività prevalente, del resto la [REDACTED] s.a.s. nella dichiarazione dei redditi UNICO 2007 (v. all. 4 al ric.) aveva dichiarato l'assenza di soci con occupazione prevalente nell'impresa.

Difettando, dunque, i presupposti per l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti, deve dichiararsi che egli non è tenuto all'iscrizione medesima.

Conseguentemente, deve accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all'I.N.P.S. in dipendenza dell'iscrizione stessa, con totale caducazione degli avvisi di addebito opposti con i ricorsi riuniti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, il G.U.L., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, accerta e dichiara che [REDACTED] non è tenuto all'iscrizione alla Gestione Commercianti, che non deve versare contributi all'INPS per effetto dell'iscrizione medesima e che quindi non è debitore delle somme di cui agli avvisi di addebito oggetto delle opposizioni riunite.

Condanna l'I.N.P.S. a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 111 per esborsi ed € 2.800 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Motivazione in giorni 30 ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Forlì, 13/01/2016

Il Giudice
dott. Sebastiano Lelio Amato

